

DECISIONE DI CONTRARRE

OGGETTO: “AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA GIUDIZIALE PER IL RECUPERO COATTIVO DEI CREDITI VANTATI DA AIRGEST SPA NEI CONFRONTI DEL VETTORE ALBASTAR S.A. PER GLI ANNI 2022 E 2023” – (Causa di valore compreso tra € 260.001,00 e € 520.000,00).

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesse:

- che ALBASTAR S.A., con sede legale in Palma De Mallorca, Av. Conde de Sallent 23, 5 A (Spagna), è il vettore aereo che si è aggiudicato il bando di gara avente ad oggetto le tratte sociali per Brindisi, Napoli, Parma, operate sull’aeroporto di Trapani Birgi, dal 18 dicembre 2020 e sino al 31 ottobre 2023, a seguito di quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30.10.2020 relativamente all’inizio delle operazioni sui collegamenti onerati, giusto D.M. n. 575 del 16 dicembre 2020;
- che tale affidamento deriva dalla gara indetta dall’ENAC cui il vettore ha preso parte ed a valle della quale ha sottoscritto con ENAC un’apposita convenzione, in data 12 novembre 2020, avente ad oggetto la regolamentazione del servizio di continuità territoriale, ivi compreso il meccanismo di compensazione finanziaria del servizio per il quale percepisce regolari anticipazioni;
- che ALBASTAR S.A. si è aggiudicata altresì il Lotto 1 dell’avviso pubblico relativo alla «*Procedura selettiva dei beneficiari delle risorse di cui alla legge regionale 06 agosto 2019, n. 14 – art.13 “Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi”*», in quanto il vettore è risultato l’unico offerente che abbia manifestato interesse per il Lotto 1 relativo ad un programma di collegamenti aerei di durata complessiva, anche non consecutiva, pari a 12 mesi (200k pax/anno), con un corrispettivo complessivo indicato in € 459.270,00, sull’importo del predetto Lotto 1 (pari ad € 500.000,00);
- che il vettore aereo Alba Star S.A., ai sensi della convenzione sottoscritta con ENAC in data 25 marzo 2022 e s.m.i. e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28 dell’8 aprile 2022, ha espletato presso l’aeroporto di Trapani a partire dal 28 marzo 2022 e sino al 27 ottobre 2022 voli in regime di oneri di servizio pubblico sui collegamenti di linea Trapani/Perugia, Trapani/Trieste e Trapani/Ancona e vv. percependo da parte di ENAC anticipazioni mensili a titolo di compensazione finanziaria per costi di gestione per circa Euro 227.071,00, ammontanti ad un totale di circa ben Euro 1.589.503,00 di soldi pubblici;
- che **ALBASTAR S.A. si è reso ripetutamente inadempiente** rispetto ai suoi obblighi di corrispondere puntualmente sia i diritti aeroportuali e le addizionali comunali che le tariffe *handling* per i voli espletati in regime di oneri di servizio pubblico (OSP), violando ripetutamente le condizioni d’uso dell’aeroporto di Trapani ai sensi dell’art. 699 cod. nav. **a partire dal giugno 2022 sino al 27 marzo 2023 per un importo complessivo di € 321.799,10** (€ 306.214,50 a titolo di tariffe *handling*; € 13.148,73 a titolo di diritti aeroportuali; € 2.435,87 per prestazioni commerciali aeronautiche);
- che, in particolare, il vettore AlbaStar S.A. a partire dalla data del 27 marzo 2023 non effettua più collegamenti aerei di linea nello spazio aereo italiano fatta eccezione per alcuni occasionali voli *charter*;
- che, anche con riguardo alle annualità precedenti al 2022, il vettore non ha corrisposto il dovuto per i servizi d’*handling* forniti dalla società nella sua veste di *handler* certificato;

- che relativamente agli importi 2022 - 2023, in attesa del pronunciamento del TAR Palermo sull'accertamento del silenzio inadempimento di Enac, per il tramite dell'avv. Mormino è stata formulata:
 - o una nuova comunicazione di diffida e messa in mora finale al vettore;
 - o una nuova comunicazione ad Enac con la quale è stato intimato l'Ente dall'escludere dalla compensazione finale tutti i costi *handling* non sostenuti dal vettore, atualizzando, in buona sostanza, la nota prot. 1213/22 del 16/12/2022 tenendo conto di quanto comunicato ad Enac in data 7 febbraio 2023 e della nota dell'ing. Eminente prot. 160534 del 30.12.22;

dato atto:

- che, per quanto precede, questo gestore aeroportuale, al fine di tutelare i propri diritti di credito, ha promosso una serie di azioni, stragiudiziali e giudiziali, culminate rispettivamente con:
 - a) l'ottenimento del provvedimento ex articolo 802 II° Comma del Codice della Navigazione di divieto di partenza dei nove aeromobili utilizzati da Alba Star S.A. presso l'aeroporto di Trapani, in tutte le ipotesi di mancato contestuale versamento da parte dello stesso vettore degli importi dovuti, ai sensi di legge, a titolo di diritti aeroportuali, come definiti ai sensi dell'art. 72 del DL n. 1/2012, in relazione ad ogni singolo nuovo movimento;
 - b) l'ottenimento di un Decreto Ingiuntivo iscritto con RG n. 755/2022 – con somma ingiunta pari ad € 339.906,19 oltre interessi dal di del dovuto e fino al soddisfo, nonché spese e competenze professionali del procedimento, liquidate in € 4.185,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre ad € 634,00 per esborsi e accessori come per legge (IVA e CPA) ed oltre alle successive spese occorrente – dapprima sospeso stante la notifica di opposizione tempestivamente promossa, con contestuale domanda riconvenzionale, da parte del vettore ALBASTAR ed il cui relativo giudizio pende innanzi al Tribunale di Trapani, Sezione Civile, Giudice dott. Bucalo, n. RG 1309/2022, poi reso provvisoriamente esecutivo dal Giudice, almeno per la parte del debito riconosciuto (sino al 31.12.20221), con provvedimento del 13.3.2023, pubblicato in data 14.3.2023;
- che essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti legali per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio ovvero del silenzio – rifiuto serbato da ENAC sulla istanza formulata da Airgest S.p.A. il 19 maggio 2022 di applicazione del divieto di partenza ex art. 802, II comma, cod. nav. anche ai voli di ALBA STAR S.A. effettuati presso l'aeroporto di Trapani in regime di oneri di servizio pubblico OSP, come reiterata con le note del 22 giugno 2022, del 07 luglio 2022, del 13 settembre 2022, del 06 ottobre 2022, del 12 ottobre 2022 e del 03 novembre 2022, atteso che il Direttore *pro tempore* della Direzione Aeroportuale ENAC Sicilia Occidentale ed ENAC Direzione Centrale avrebbero dovuto concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato (ma poi illegittimamente sospeso "*sine die*"), sull'istanza formulata da AIRGEST, è stato instaurato per il tramite dell'avv. Mormino un autonomo ricorso innanzi al TAR per la Sicilia, sede di Palermo, iscritto con il RG 231-2023, avverso il silenzio inadempimento e per l'annullamento parziale del provvedimento ex art. 802 II comma cod. nav. prot. n. ENAC-ASC- 15/11/2022-0141848-P e di tutti gli atti presupposti, successivi e consequenziali nelle rispettive parti in cui l'Ente non si è pronunciato e non ha concluso il procedimento relativo alla richiesta misura di polizia ex art. 802, II comma cod. nav. in relazione ai voli operati dal vettore Alba Star S.A. presso l'aeroporto di Trapani in regime di oneri di servizio pubblico (OSP), di cui poi dovrebbe essere disposta la riunione a quello attuale (TAR di PA, Sez. I. R.G. n. 2107/2022 del 22/12/2022), promosso dal vettore Alba Star S.A., per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento ex art. 802 cod. nav. emanato da parte di Enac, la cui fase cautelare si è conclusa con una ordinanza di rigetto (la N. 00043/2023 Reg. Prov. Caut., pubblicata il 25/01/2023) della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in quanto quest'ultimo *«ha natura preventiva e cautelare, sulla base di un accertamento sommario, la cui ratio è l'urgenza di tutelare la navigazione aerea a fronte del rischio concreto ed evidente del vettore di non riuscire a garantire la sicurezza della navigazione, a causa del mancato pagamento delle tariffe nei confronti del gestore dell'aeroporto, con riferimento all'aeromobile per il quale l'esercente si è reso inadempiente e per il solo debito inerente al volo oggetto del provvedimento di divieto di partenza»*;
- che per effetto dell'ordinanza N. 00043/2023 Reg. Prov. Caut., pubblicata il 25/01/2023, di rigetto della fase cautelare del ricorso R.G. n. 2107/2022, il TAR di Palermo, Sez. I., ha condannato l'impresa ricorrente (Alba Star S.A.) al pagamento delle spese della fase cautelare a favore dell'Ente Nazionale Aviazione Civile e di Airgest S.p.A., che ha liquidato, per ciascuno, in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge;

- che l'avv. Mormino ritiene esaurito, con la fase cautelare, il ricorso R.G. n. 2107/2022, pur dovendosi ancora celebrare la fase di merito del giudizio;

ritenuto:

- che occorre **avviare immediatamente ogni necessaria iniziativa e/o azione per il recupero dell'intero credito ancora dovuto dal vettore per gli anni 2022 e 2023 (gen-apr) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto e sino al soddisfo, ed oltre spese, diritti ed onorari di giudizio;**
- che, pur dovendo tenere in considerazione la lentezza del Tribunale di Trapani, si ritiene indispensabile avviare un procedimento monitorio per conseguire un decreto ingiuntivo (con una prospettiva temporale di circa trenta giorni, una volta raccolta la documentazione), cui far seguire immediatamente un atto di precetto per poi procedere all'esecuzione presso terzi;
- che in considerazione dell'ottenuto riconoscimento da parte di ENAC della congruità ed applicabilità della tariffa *handling* di € 17,27 *tons* ai voli OSP operati da Alba Star, **è altamente probabile la possibilità di conseguire un titolo ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;**
- che, una volta ottenuto il D.I. provvisoriamente esecutivo, sarà possibile iscrivere Alba Star presso l'Albo dei Creditori in Spagna e verificare l'interesse del vettore di giungere ad una soluzione amichevole della controversia, valutando la possibilità di un accordo transattivo; diversamente dovrà avviarsi un'apposita azione esecutiva direttamente in Spagna; in termini residuali, si potrà anche valutare la possibilità di avviare un'azione esecutiva nei confronti di ENAC e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per rivalersi sulle somme dovute dallo Stato al vettore aereo per l'espletamento del servizio di continuità territoriale;

considerato:

- che occorre conoscere in via anticipatoria il costo del procedimento monitorio ed altresì il costo di un'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nonché il costo degli altri possibili procedimenti quali il giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi, il reclamo avverso il giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi;
- che occorre conoscere in via anticipatoria, ancorché sommaria, le spese vive e di giustizia che occorre sostenere (es: contributi unificati di cui al D.P.R. n. 115/2002, diritti di cancelleria, bolli, costi per visure, costi di notifica, costi di traduzione, ecc., ecc..) che saranno addebitabili ad Airgest solo nei limiti della normalità, dietro presentazione di idoneo giustificativo contabile;
- che proprio in ragione della necessità di promuovere un ulteriore procedimento monitorio avverso il vettore Alba Star S.A. (oltre a quello già instaurato a cura dello Studio Cintioli e Associati avvocati, per i crediti maturati sino al 31.12.2021) sono state da tempo autenticate tutte le fatture e tutti i registri iva dell'anno 2022 e dei mesi da gen-apr 2023 del vettore Alba Star S.A. a cura dello studio notarile del dott. Filippo Maria Serio (rif. prot. int. n. 108/23 del 21/02/2023, prot. int. n. 220/23 del 15/03/2023 e prot. int. n. 487/23 del 16/06/2023 e relativi incarichi di cui al prot. contratti n. 27/23 del 15/03/2023, prot. contratti n. 28/23 del 15/03/2023 e prot. usc. n. 557/23 del 16/06/2023);

valutato:

- che l'avv. Enrico Mormino (C.F. MRMNRC70T24G273N e P.IVA 12974130150) del foro di Roma, *partner* dello "Studio Elexia, avvocati & commercialisti", ha già assistito la Società nell'ambito dell'istruttoria che ha portato all'ottenimento del provvedimento ex articolo 802 II° Comma del Codice della Navigazione e nell'ambito dell'istruttoria volta alla dimostrazione dell'intervenuta approvazione da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in data 5 aprile 1997, della tariffa *handling* voli nazionali/comunitari di € 17,27 *tons*. vigente presso l'aeroporto di Trapani, approvata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 316/91, e che la differente tariffa *handling* di € 250,00 a rotazione era stata specificatamente offerta da Alba Star S.A. nell'ambito della procedura selettiva relativa al piano di incentivazione ex art. 13 L.R. n. 14/2019 indetto da Airgest S.p.A. ed era stata ritenuta conforme al TEST Meo dalla società Grant Thornton per cui si era dato seguito all'aggiudicazione del Lotto 1 di incentivazione al vettore Alba Star S.A.;
- che l'avv. Enrico Mormino, per quanto precede, quindi, è professionista che conosce, per aver già ampiamente trattato in sede stragiudiziale, con esito positivo per gli interessi societari, la specifica tematica di una certa

complessità, sottesa al recupero coattivo delle somme ancora dovute dal vettore Alba Star S.A. (a partire dal giugno 2022 sino al 27 marzo 2023 per un importo complessivo di € 321.799,10);

- che l'avv. Enrico Mormino, in ragione di quanto sopra, è il professionista più idoneo cui affidare la difesa degli interessi societari anche al fine di dare continuità alla linea difensiva fin qui spiegata in sede stragiudiziale;

dato atto:

- che in data 05/07/2023, l'avv. Mormino ha fatto pervenire (rif. prot. entr. n. 1758/23 del 06/07/2023) una proposta di compensi professionali identici a quelli già in precedenza proposti dallo Studio Cintioli e Associati avvocati (rif. prot. int. n. 62/22 del 27/01/2022 e prot. contratti n. 6/22 del 27/01/2022) per promuovere (in relazione al credito del vettore Alba Star S.A. maturato sino al 31.12.2021) le stesse azioni giudiziali che oggi si intende affidare all'avv. Mormino;
- che l'avv. Mormino, così operando, ha tuttavia quotato lo stesso servizio professionale (v. più avanti i punti 1, 2, 4 e 6) che in precedenza aveva quotato per complessivi € 9.300,00 (rif. prot. entr. n. 116/22 del 18/01/2022) maggiorandolo con un ricarico pari ad € 2.470,00 in più rispetto alla sua stessa precedente quotazione, senza considerare che il legale ha pure chiesto di ricevere "quanto liquidato in più dal giudice in caso di esito positivo" delle azioni giudiziarie di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 più avanti indicati;
- che a suo tempo l'offerta dell'avv. Lo Pinto, per conto dello Studio Cintioli e Associati avvocati, è stata preferita a quella dell'avv. Mormino stante la necessità di rispettare il principio di rotazione in quanto l'avv. Mormino era già affidatario dell'attività stragiudiziale di recupero crediti verso Tayaranjet JSC;
- che l'odierna quotazione dell'avv. Mormino è stata ulteriormente integrata con le voci di costo derivanti dall'attività di coordinamento del legale con lo studio corrispondente di Madrid (AVCO Legal) per le attività di cui ai punti 3 e 5, a cui andrà aggiunta la remunerazione di un'azione di recupero direttamente in Spagna che verrà quotata a parte, in caso di necessità;
- che l'onorario richiesto dall'avv. Mormino risulta così articolato:
 - 1) per la redazione del ricorso per decreto ingiuntivo: € 1.500,00 + € 607,00 di C.U. e € 27,00 di marca;
 - 2) per la redazione dell'atto di precetto: € 270,00;
 - 3) per l'iscrizione presso Albo dei Creditori in Spagna: € 100,00;
 - 4) per l'eventuale giudizio di opposizione al D.I.: € 8.500,00;
 - 5) per (eventuale) procedura esecutiva presso terzi in Spagna: € 300,00;
 - 6) per la procedura esecutiva presso terzi in Italia: € 1.500,00 + C.U. (da quantificare) e € 27,00 di marca;
 - 7) per l'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi in Italia: € 4.500,00;
 - 8) per il reclamo nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi in Italia: € 3.500,00;

cui deve aggiungersi (in caso di esito positivo) quanto liquidato in più dal giudice.

A tali valori andranno aggiunti, come per legge, il 15% di spese gen., la CpA, Iva, le spese vive e tutti gli oneri di legge e salvo il pagamento del maggior importo eventualmente liquidato dall'AG a titolo di rimborso spese legali a carico della controparte, se da quest'ultima effettivamente corrisposto a favore di Airgest S.p.A.;

- che, in particolare, le spese vive documentate e sostenute (es: *contributi unificati di cui al D.P.R. n. 115/2002, diritti di cancelleria, bolli, costi per visure, costi di traduzione e di notifica, eventuali costi di professionisti siti in Spagna nelle ipotesi di esecuzione presso la sede sociale del vettore, ecc., ecc.*) saranno addebitabili ad Airgest solo nei limiti della normalità, dietro presentazione di idoneo giustificativo contabile;
- che restano esclusi dagli importi delle competenze professionali, gli eventuali corrispettivi in favore di eventuali domiciliatari, dei consulenti tecnici di parte che dovessero venire nominati nel corso del giudizio, che saranno previamente quotati e definiti tra le parti, e quanto eventualmente liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio;

verificato:

- che le disposizioni della Legge 21 aprile 2023, n. 49 – pubblicata in G.U. il 5 maggio 2023 – che regolamentano l'equo compenso per i professionisti, introducono:
 - la nullità delle clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri;
 - casistiche in cui l'impresa o la PA possono essere condannate al pagamento di un indennizzo;
 - sanzioni specifiche per i professionisti che violino le disposizioni sull'equo compenso;

- che, inoltre, l'atto d'indirizzo della Presidenza della Regione del 28/08/2018, prot. 11346, impone il rispetto del c.d. "equo compenso" proporzionato alla quantità, alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione da determinare in stretta osservanza dei parametri ministeriali di riferimento;

rilevato:

- che a partire dal 1° luglio 2023 si applicano le norme previste dal nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023) e che da tale data viene abrogato il precedente Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) nonché tutti gli atti attuativi ad esso collegati (Linee Guida ANAC e Decreti Ministeriali) ma è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 durante il quale vecchie e nuove norme coesisteranno;
- che la società Airgest S.p.A. è un gestore aeroportuale ed in quanto tale, con riguardo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, è soggetta alla disciplina dei 'settori speciali' di cui al nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023);
- che il nuovo Codice Appalti 2023 ha disciplinato gli appalti dei settori speciali in un intero libro ad essi dedicato: il Libro III, dove, nell'art. 141, vengono dettagliatamente indicate le disposizioni dei Libri I e II che trovano diretta applicazione anche nell'ambito dei settori speciali, senza che sia necessario valutarne previamente la compatibilità con le norme specifiche di questi settori;
- che alcune disposizioni del Libro III introducono per i soggetti che operano nei cc.dd. "settori speciali" alcuni "poteri di autorganizzazione"; in particolare i predetti soggetti potranno tra le altre cose:
 - per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti (art. 50);
- che, per quanto precede, si deve continuare a fare riferimento alle prescrizioni di cui alla regolamentazione interna della società, ossia:
 - "Procedura Acquisti" – ed. vig.,
 - "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig.,

dovendosi intendere il riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 o al codice dei contratti vigente alla data di entrata in vigore della citata regolamentazione interna della società sostituito con il riferimento al nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023) stante il rinvio *per relationem* su cui si basano i predetti atti, ossia il rinvio a fonti esterne, nella specie, norme di legge (*id est*: il D.Lgs. 36/2023) per determinare il contenuto della citata regolamentazione interna della società;

visto:

- il D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare l'art. 17, comma 2, che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig. e dalla "Procedura Acquisti" – ed. vig.);
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, prot.38639 del 01.08.2017, assunta al protocollo di questa Società al prot. entr. n. 2520/17, pari data, avente ad oggetto: "Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – circolare";
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: "Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare";
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: "Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare";

- la nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: "Linee Guida ANAC n. 12/2018 "Affidamento dei servizi legali";

in virtù di tutto quanto suddetto,

DECIDE

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, efficace a far data dal 1° luglio 2023, **l'affidamento dell'incarico di che trattasi in favore dell'Avv. Enrico Mormino** (C.F. MRMNRC70T24G273N e P.IVA 12974130150) del foro di Roma, *partner* dello studio "Legal4Transport", con studio professionale in Largo Chigi, 5 – 00187 Roma (RM), tel. +39 0669922319, mobile +39 3358147346, e-mail: emormino@legal4t.it, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati;
- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per un importo complessivo "a corpo", pari ad € 11.770,00 oltre il 15% di spese gen., la CpA, Iva, come per legge, così distinto:**
 - 1) per la redazione del ricorso per decreto ingiuntivo: € 1.500,00,
 - 2) per la redazione dell'atto di precetto: € 270,00,
 - 4) per l'eventuale giudizio di opposizione al D.I.: € 8.500,00,
 - 6) per la procedura esecutiva presso terzi in Italia: € 1.500,00,con il riconoscimento del maggior importo eventualmente liquidato dal giudice in decreto/sentenza nel caso di esito positivo (a titolo di rimborso spese legali a carico della controparte, se da quest'ultima effettivamente corrisposto a favore di Airgest S.p.A.), **oltre ad € 607,00 di C.U. e € 27,00 di marca, per quanto riguarda il D.I. ed oltre il C.U. (da quantificare) e € 27,00 di marca per quanto riguarda l'eventuale procedura esecutiva presso terzi in Italia;** eventuali anticipazioni, spese vive e di giustizia (es: contributi unificati di cui al D.P.R. n. 115/2002, diritti di cancelleria, bolli, costi per visure, costi di traduzione e di notifica, eventuali costi di professionisti siti in Spagna nelle ipotesi di esecuzione presso la sede sociale del vettore, ecc., ecc..) se debitamente documentate saranno addebitabili ad Airgest solo nei limiti della normalità;
- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per un importo complessivo "a corpo", pari ad € 440,00 oltre il 15% di spese gen. la CpA, Iva, come per legge, per coordinamento curato dall'avv. Mormino, così distinto:**
 - 3) per l'iscrizione presso Albo dei Creditori in Spagna: € 100,00;
 - 5) per (eventuale) procedura esecutiva presso terzi in Spagna: € 300,00;**oltre compensi e costi studio/professionista spagnolo;**
- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per un importo complessivo "a corpo", pari ad € 8.000,00 oltre il 15% di spese gen. la CpA, Iva, come per legge, così distinto:**
 - 7) per l'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi: € 4.500,00;
 - 8) per il reclamo nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi e/o agli atti esecutivi: € 3.500,00;con il riconoscimento del maggior importo eventualmente liquidato dal giudice in decreto/sentenza nel caso di esito positivo (a titolo di rimborso spese legali a carico della controparte, se da quest'ultima effettivamente corrisposto a favore di Airgest S.p.A.); eventuali anticipazioni, spese vive e di giustizia (es: contributi unificati di cui al D.P.R. n. 115/2002, diritti di cancelleria, bolli, costi per visure, costi di traduzione e di notifica, eventuali costi di professionisti siti in Spagna nelle ipotesi di esecuzione presso la sede sociale del vettore, ecc., ecc..) se debitamente documentate saranno addebitabili ad Airgest solo nei limiti della normalità;
- **di nominare** quale direttore dell'esecuzione del contratto (in sigla D.E.C.) **l'Avv. Soana Desiree DAMIANO**, Resp. Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;

- **di dare atto** che tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica della regolarità contributiva e dell'incarico svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **di dare atto** che per le attività di natura intellettuale-professionistica, oggetto del presente incarico, si è esonerati, ex art. 26 D.Lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);
- **di dare attuazione** a quanto previsto dall'art. 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

Dott. Salvatore Ombra

